

COMUNE di FARA NOVARESE

Provincia di Novara

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 7

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I..

L'anno 2018, addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 21,15 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria, prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
1) PROLO Ennio – Sindaco	X	-
2) DESSILANI Aldo Pietro	X	-
3) CAVALLINI Daniela	X	-
4) BELLAN Daniele	X	-
5) PORTIGLIOTTI Barbara	-	X
6) VENDITTI Maurizio	X	-
7) LUCCA Valter	X	-
8) SPAGNOLINI Enrica	X	-
9) RUSCA Renzo	-	X
10) CAVALLINI Federico	-	X
11) PORTIGLIOTTI Pierantonio	X	-
Totale	8	3

Assente giustificato risulta il sig./la sig.ra: =====

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, Dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Prolo Ennio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

C.C. n. 7 del 22/03/2018

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fara Novarese è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 23337 dell'8 marzo 1993;

VISTO che, successivamente all'approvazione, il P.R.G.C. è stato modificato con le seguenti varianti strutturali:

- n. 1 – approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 40-40619 del 28/11/1994,
- n. 2 – approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-34 del 30/04/2010,
- n. 3 – approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 23-6823 del 10/09/2007, e con le seguenti varianti parziali:
- n. 4 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 5/09/2007,
- n. 5 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/04/2008,
- n. 6 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2008,
- n. 7 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/11/2011,
- n. 8 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9/10/2012;

PREMESSO che l'Amministrazione di questo Comune ha intrapreso le procedure per la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente con l'obiettivo di modificare la destinazione di circa 4.000 mq. di superficie territoriale da "Area Agricola" ad "Area per attrezzature private per il gioco e lo sport", al fine di poter realizzare un impianto coperto per la pratica del calcetto;

CONSIDERATO che, con la Variante di cui trattasi, si intende pertanto apportare allo strumento urbanistico generale vigente una modifica puntuale ai sensi del comma 5, lettera f) dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i, e che, non rientrando la suddetta Variante tra i casi di esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 11 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., si è reso necessario sottoporre la stessa a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

VISTO quindi che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 9 novembre 2017, si è avviato il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità, istituendo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, l'Organo Tecnico presso l'Autorità Competente, nella persona del Dottore in Urbanistica Guido Vallino, con Studio in Novara, e prendendo atto del "Documento tecnico di verifica" predisposto dall'Arch. Giampietro Depaoli, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000 a cui il Comune di Fara Novarese aderisce, estensore della Variante Parziale di cui trattasi;

DATO ATTO che l'avviso di avvio del procedimento di verifica è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Fara Novarese per 30 giorni consecutivi, dal 10/11/2017 al 10/12/2017, e che la documentazione tecnica è stata trasmessa alla Provincia di Novara – Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e valorizzazione Ambientale, all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara, all'Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara, e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per l'acquisizione di contributi e pareri;

VISTA la nota dell'ARPA Piemonte in data 19/12/2017, che non esprime parere in merito all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ma rimanda ogni decisione all'Autorità Competente alla VAS;

VISTA la nota della Provincia di Novara in data 21/12/2017, che non esprime parere in merito all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ma che

richiama integralmente, per gli aspetti strettamente ambientali, il contributo tecnico di ARPA;

VISTO il parere dell'Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara in data 27/12/2017, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto l'intervento proposto non presenta potenziali impatti sulla salute collettiva che richiedano ulteriori valutazioni;

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in data 27/12/2017, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica stante il carattere di puntualità degli ambiti interessati;

VISTA altresì la relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale, in data 29/01/2018, a firma del Dott. Guido Vallino, favorevole all'esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che le disposizioni attuative (modifiche alle N.T.A. di riferimento) della stessa recepiscano alcune prescrizioni finalizzate alla mitigazione ambientale degli interventi;

VISTO pertanto che con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica dell'Unione Novarese 2000 n. 5 del 7 febbraio 2018 sono stati approvati i contenuti della suddetta relazione dell'Organo Tecnico Comunale, ed è stata esclusa, in conformità ad essa, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante Parziale in oggetto, che dovrà recepire tutte le prescrizioni in essa contenute;

PRESO ATTO che con deliberazione assunta in questa stessa seduta del Consiglio Comunale si è provveduto ad adottare la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTO ed esaminato il progetto della Variante Parziale n. 9, che comporta la conversione di 4.000 mq. di territorio dalla destinazione di "Area Agricola" a quella di "Area per attrezzature private per il gioco e lo sport" attraverso la quale pervenire alla realizzazione di un impianto coperto per la pratica del calcetto, sinergicamente collegato all'esistente palestra per attività ginniche;

Visto che il suddetto progetto di Variante Parziale n. 9, redatto dall'Architetto Giampietro Depaoli, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000, a cui il Comune di Fara Novarese aderisce, e dal Dott. Geologo Marco Zantonelli con studio in Borgosesia (Vc), ognuno per le parti di propria competenza, è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Stralci cartografici in scala 1:2000 consistenti in: situazione vigente con individuazione dell'area oggetto di Variante, situazione di Variante, urbanizzazioni esistenti
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione (accorpati in un unico fascicolo);

- Relazione geologico tecnica degli interventi con allegata Scheda monografica relativa all'area interessata dalla Variante urbanistica proposta;

DATO altresì atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale, per quanto concerne la percentuale di consumo di suolo, e con il Piano Paesaggistico regionale:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera - statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;

- non modifica la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente;
- incrementa in misura inferiore al 6% le superfici territoriali di cui al punto f) del citato comma 5 destinate nello specifico ad attrezzature private per lo sport ed il tempo libero;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 9 non modifica i limiti dimensionali sopracitati in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente, in quanto:

- la quantità globale di aree a destinazione "Attrezzature private per lo sport ed il tempo libero" ammonta attualmente a mq. 68.540, che non sono mai stati oggetto di modifica, né in incremento né in diminuzione, con le precedenti Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente;
- l'incremento consentito per le aree a tale destinazione risulta, ai sensi del comma 5 dell'art. 17, pari a mq. 4.112,40;
- l'incremento previsto dalla Variante di cui trattasi è pari a mq. 4.100,00;
- le precedenti Varianti Parziali al P.R.G.C. di Fara Novarese hanno sempre riguardato la capacità residenziale teorica, la dotazione di aree a servizi pubblici e le attività produttive computate per la specifica destinazione d'uso;

CONSIDERATO altresì che la Variante in oggetto interessa aree interne o contigue ai centri abitati, di cui alla perimetrazione adottata in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti, e che le aree di nuova previsione sono state verificate in merito alla compatibilità con la classificazione acustica comunale;

ATTESO che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:

- la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante;
- le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
- le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;

VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare l'art. 2, e ritenuto di dover fissare in tre mesi, a decorrere da oggi, il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento, consistente nell'approvazione della Variante in oggetto, e di individuare nel Dott. Arch. Giampietro Depaoli, il relativo responsabile;

VISTA la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITA l'attestazione di regolarità tecnica espressa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che il Consigliere Cavallini D. lascia l'aula prima della votazione e non partecipa alla medesima;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: SETTE;
Consiglieri FAVOREVOLI: SETTE;
Consiglieri CONTRARI: NESSUNO;
Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO

DELIBERA

1) di adottare la Variante Parziale n. 9 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, predisposta dall'Architetto Giampietro Depaoli, Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000, a cui il Comune di Fara Novarese aderisce, e dal Dott. Geologo Marco Zantonelli con studio in Borgosesia (Vc), ognuno per le parti di propria competenza, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Stralci cartografici in scala 1:2000 consistenti in: situazione vigente con individuazione dell'area oggetto di Variante, situazione di Variante, urbanizzazioni esistenti
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione (accorpati in un unico fascicolo);

- Relazione geologico tecnica degli interventi con allegata Scheda monografica relativa all'area interessata dalla Variante urbanistica proposta;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, in virtù di quanto esposto in premessa, come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, e che non modifica i limiti dimensionali stabiliti al suddetto comma, in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente;

3) di dare altresì atto che la Variante in oggetto interessa aree interne o contigue ai centri abitati, di cui alla perimetrazione adottata in questa stessa seduta del Consiglio Comunale, dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali esistenti;

5) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:

- la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante;
- le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
- le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;

6) di fissare in tre mesi, a decorrere da oggi, il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento, consistente nell'approvazione della Variante in oggetto, e di individuare nel Dott. Arch. Giampietro Depaoli, dipendente dell'Unione Novarese 2000, il relativo responsabile.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: SETTE;

Consiglieri FAVOREVOLI: SETTE;

Consiglieri CONTRARI: NESSUNO;

Consiglieri ASTENUTI: NESSUNO

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



**COMUNE DI FARA NOVARESE
PROVINCIA DI NOVARA**

Piazza Libertà, 16 - C.F.-P. IVA 00429030034

tel. 0321.829261-829520 fax 0321.819128
e-mail: segreteria@comune.faranovarese.no.it

Proposta di deliberazione di

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I..

Seduta del: 22/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- VISTO il decreto del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 3 del 02/07/2014 di nomina a Responsabile del Servizio interessato

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata.

Fara Novarese, 19/03/2018

Il Responsabile del Servizio tecnico
Arch. Giampietro Depaoli
FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *Ennio Prolo*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 26/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 26/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *dott. Francesco Lella*
